

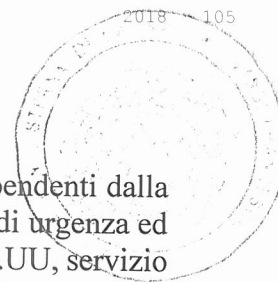
DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 131 DEL 17/06/2019

Oggetto: **Proroga tecnica contratto di servizio Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione fino al 31 gennaio 2020 - Ordinanza Sindacale nr. 82 del 14 giugno 2019. Delibera conseguente e determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio fino al 31.01.2020.**

Il Liquidatore

PREMESSO CHE:

- La società Cisterna Ambiente Spa in liquidazione è una società partecipata al 51% da un Ente Locale, Comune di Cisterna di Latina (LT), e quindi è sottoposta al rispetto del cosiddetto "Codice Appalti" d.lgs. n. 50/2016;
- La società Cisterna Ambiente S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria in data 01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci hanno nominato il dott. Pino Paoletti quale liquidatore della società.
- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.07.2018 al 20.09.2018;
- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale n°156 del 19 settembre 2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga dal 21.09.2018 fino al 20.06.2019;
- Con Delibera di Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 luglio 2018 veniva nominato il sottoscritto liquidatore della Società in sostituzione del dott. Pino Paoletti;
- il Socio di Maggioranza – Comune di Cisterna di Latina – ha deliberato con atto del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2019 di dare mandato al Sindaco di revocare lo stato di liquidazione della Cisterna Ambiente e di valutare il percorso per la gestione in house providing del servizio di Igiene Urbana;
- in data 1° marzo 2019 l'Assemblea Straordinaria della Cisterna Ambiente S.p.A. ha revocato lo stato di liquidazione della società che deve essere formalizzato con il certificato del tribunale delle Imprese;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 30.06.2018 l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Sindaco di operare per una nuova forma di governance del servizio di gestione del ciclo di rifiuti con particolare riferimento al modello organizzativo "in house";
- con Ordinanza Sindacale n° 82 del 14.06.2019 ha prorogato il contratto di servizi alla Cisterna Ambiente fino al 31 gennaio 2020;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE europeo"* in vigore dal 24/05/2016 e applicabile dal 25 maggio 2018 introduce la figura del Responsabile dei dati personali;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 nel corpo degli artt. 37-39 prevede che la nomina del DPO è obbligatoria, in tre casi specifici: (a) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali), (b) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, e (c) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati;
- La Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione ha adempiuto alla nomina del D.p.O. ai sensi del regolamento sopra richiamato;



TENUTO CONTO che la gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà del Liquidatore e del personale attualmente operante, prosegue in condizioni di urgenza ed emergenza al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU, servizio primario essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della definizione del percorso di gestione in *house* del servizio, come indicato nell'Assise Consiliare del 30 giugno 2018 e confermato dalle Ordinanze sindacali richiamate nelle premesse.

RICHIAMATO

quanto illustrato nelle premesse e nelle motivazioni delle Ordinanza Sindacale nr. 91 – 156 del 2018 e 82/2019 che qui si intendono trascritte;

CONSIDERATO CHE

- l'Ordinanza sindacale 82/19 è stata notificata alla società solo il 14 giugno 2019– e pertanto i ristretti tempi per ottemperare non consentono alcuna alternativa alla prosecuzione della gestione del servizio da parte della Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione, la quale a sua volta deve reperire sul mercato, presso operatori qualificati, i servizi indispensabili al suo corretto funzionamento per l'effettiva esecuzione del contratto di servizio;
- la corretta conduzione della gestione aziendale è presupposto indispensabile per la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio affidato avente caratteristiche fondamentali per la salute e l'igiene pubblica;
- nel mese di novembre sono stati richiesti i preventivi per l'espletamento di vari servizi legato indissolubilmente alla gestione operativa della Cisterna Ambiente Sp.A.;
- alla data odierna non vi è stato alcun atto integrativo rispetto alla delibera di Consiglio Comunale con la quale il Socio di Maggioranza si impegna a scegliere la migliore gestione del servizio;
- è stato prorogato il Contratto di Servizi fino al 31 gennaio 2020;
- è necessario prorogare i servizi indispensabili al funzionamento della Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione con gli attuali operatori, che hanno comunque dimostrato affidabilità ed efficienza, nelle more dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per il reperimento delle migliori condizioni di economicità ed efficienza;

VISTI:

- ☐ l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- ☐ il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - o l'articolo 63 sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando;
 - o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

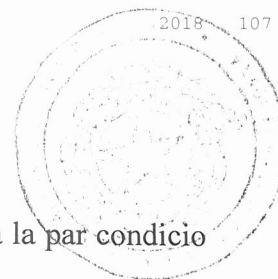
- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nei casi di specie, trattandosi di affidamenti ciascuno di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di utilizzo di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
- c) Visto l'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- d) rilevato che, a richiesta precisa, il Ministro dell'Economia e Finanza (MEF) ha risposto con la nota Prot Num: 0026072/2015 del 04/03/2015 per affermare il diniego alla soc. Cisterna Ambiente alla iscrizione a Consip e MEPA e quindi il divieto di acquistare lavori, beni e servizi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- e) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni (e società partecipate), l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: " Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni (e quindi le società partecipate) possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ";
- f) che la Società Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione deve espletare le procedure ad evidenza pubblica per il reperimento delle migliori condizioni di efficienza, ed economicità dei servizi richiesti;

ATTESO che, comunque, non risulta attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi; in particolare, si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nei casi di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del d.lgs 50/2016 e, in particolare, quanto indicato dal comma 2 lettera b, perché i servizi in oggetto sono costituiti da prestazioni di carattere professionale rese da soggetti già in possesso degli archivi documentali ed informatici della società, ovvero servizi resi da soggetti di cui è stata verificata l'affidabilità e l'efficienza.

RILEVATO altresì di aver dato corso alle procedure negoziate nel mese di novembre 2018 per garantire il rispetto dei principi di efficienza ed economicità per i servizi.



CONSIDERATO

- che l'istituto della proroga tecnica persegue l'interesse pubblico e non viola la par condicio competitorum degli operatori del settore indistintamente considerati;
- che vi è la necessità di continuare a garantire il regolare svolgimento dei servizi fino al termine della proroga tecnica del contratto dei servizi come da ordinanza sindacale 82/2019;

RICHIAMATO

- l'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 11 prevede che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per gli affidamenti in corso di esecuzione, precisando che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel pregresso contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

RILEVATO

- che l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 del 16.10.11 ha evidenziato che la *"proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell'azione amministrativa, nei soli casi limitati ed eccezionali, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"*;

DATO ATTO

- che l'ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A42 in tema di tracciabilità dei flussi) ha precisato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, e che pertanto ai fini della tracciabilità restano in vigore i CIG originari che devono essere riportati in fattura;
- che alcuni servizi sono stati affidati a fronte di procedure negoziate e che i restanti servizi di cui in tabella potranno essere prorogati fino al 31 gennaio 2019;

APPURATO

- che lo scrivente, nella qualità di Liquidatore della Soc. Cisterna Ambiente SpA, può ritenere propria la veste giuridica di Responsabile del procedimento della gara in oggetto.

VISTI i preventivi dei diversi professionisti e delle diverse ditte indicati nella tabella che segue:

Servizio richiesto	Società/Professionista	Importo stimato mensile 01.07.2019 al 31.01.2020
Servizio pulizia uffici	Ariel Soc. Coop.	€ 750,00
RSPP	HSE di Marco Barone	€ 600,00
Medico competente	Dott. Berardino Rossi	a prestazione come da preventivo
Preposto gestore automezzi	Sig. Augusto Baccari	€ 360,00
Assistenza e consulenza informatica e amministrazione del sistema	Ispirato srls	€ 1.000,00
Gestione sito WEB	Ispirato srls	€ 250,00
Assistenza e Consulenza sul lavoro	Dott. Ermanno Mancini	€ 1.250,00
Assistenza e Consulenza Contabile Fiscale e Tributaria	Dott. Daniele Calcabrini	€ 1.600,00

Conduzione e Manutenzione Impianto di depurazione	Ing. Luca Paris	€ 500,00
Responsabile tecnico	Dott. Lorenzo Bastoni	€ 300,00
Servizio Buoni Pasto	Endered	importo variabile
Ritiro Abiti Usati	Imentex srl	in entrata
Conferimento umido-organico	Acea Ambiente	Compenso definito con il Comune
Conferimento umido-organico	Ecoconsul	Compenso definito con il Comune
Conferimento verde	Acea Ambiente	Compenso definito con il Comune

EVIDENZIATO che, dalle precedenti ordinanze, tutti i professionisti e le ditte indicati sono iscritti all'Albo Fornitori della Società, giusto quanto disposto dall'art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/16.

DETERMINA

1. Di prorogare i contratti di prestazione di servizi e fornitura, per il periodo limitato dal 30.06.2019 al 31.01.2020, con gli attuali professionisti e fornitori per gli importi rispettivamente stimati, come indicati in narrativa.
2. Di affidare direttamente alle ditte e ai professionisti indicati nella tabella in narrativa, già iscritte all'Albo Fornitori della Società, lo svolgimento dei servizi rispettivamente indicati per il periodo 31/10/2018 – 30/11/2018. Il tutto secondo i preventivi rispettivamente acquisiti che prevedono gli importi rispettivamente indicati nella medesima tabella, oltre IVA per legge se dovuta.
3. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - i contratti saranno stipulati nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati.
4. Di dare atto che la spesa totale prevista trova copertura nei fondi dell'anno di competenza.
5. Di imputare il pagamento alle annualità 2019/2020.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica, come anche richiamato dall'Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 e nella successiva ordinanza n° 156 del 19 settembre 2018.
7. Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.
8. Di prendere atto che i contratti conseguenti al presente provvedimento non sono soggetti al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
9. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli.

Il Liquidatore
Avv. Diego Cianchetti